

STATUTO FEDERVENETA APPROVATO
DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI NELLA SEDUTA STRAORDINARIA
DEL 29 MAGGIO 2017
ALLEGATO C AL VERBALE ASSEMBLEARE

TITOLO I – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO SOCIALE – DURATA

ART. 1 – Denominazione e sede

E' costituita una Società cooperativa con funzioni consortili denominata "Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo" come cooperativa a mutualità prevalente ai sensi di legge.

La Società ha sede nel comune di Padova e potrà istituire uffici periferici.

ART. 2 - Principi ispiratori e scopo sociale

La Società ispira la propria attività ai principi della mutualità e della solidarietà propri della tradizione del Movimento cooperativo e non ha fini di lucro.

Essa, al fine di promuovere la sana e prudente gestione delle Banche di Credito Cooperativo socie, opera per favorirne lo sviluppo e rafforzarne la stabilità, promuove coerenti relazioni fra le stesse e ne valorizza l'agire nell'interesse dei soci, dei loro clienti e delle comunità di riferimento.

La Società – in ossequio agli articoli 2602, 2615-ter e 2620 del codice civile nonché all'art. 27 del D.lg.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modifiche ed integrazioni - promuove:

- 1) il consolidamento del rapporto che le Banche di Credito Cooperativo associate intrattengono con le comunità locali di cui sono espressione;
- 2) lo sviluppo delle Banche di Credito Cooperativo associate mediante l'esercizio di attività di interesse comune, di rappresentanza, di controllo dei rischi, di formazione continua dei componenti dei loro organi sociali, della dirigenza e degli altri collaboratori, di assistenza ed erogazione dei servizi;
- 3) la sana e prudente gestione come obiettivo e linea di indirizzo per l'autonomia responsabile di ogni singola Banca di Credito Cooperativo associata; a tal fine essa opera anche quale articolazione territoriale e tramite ordinario dei Fondi di Garanzia del Credito Cooperativo, in base alle discipline ad essi applicabili. Le modalità di realizzazione di tale obiettivo, la scelta dei parametri di riferimento ed il loro monitoraggio, nonché gli obblighi a riguardo di ogni singola Banca di Credito Cooperativo

associata, sono stabiliti in apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio di amministrazione, tenuto conto, laddove emanate, anche delle linee guida predisposte dalla Federazione nazionale di categoria;

4) la costituzione di Banche di Credito Cooperativo tenendo conto delle linee guida emanate a riguardo dalla Federazione Nazionale di categoria (Federcasse).

ART. 3 - Competenza Territoriale - Organizzazione delle Banche di Credito Cooperativo – Legami associativi – Legami istituzionali

La Società costituisce l'organismo associativo di secondo grado delle Banche di Credito Cooperativo della Regione VENETO.

In tale qualità essa aderisce alla Federazione Nazionale di categoria e per il tramite di questa alla Organizzazione nazionale delle cooperative alla quale la prima, a sua volta, aderisce; potrà prendere parte ad altri enti che perseguono lo sviluppo del Movimento delle Banche di credito cooperativo e della cooperazione in genere.

Attraverso la Federazione Nazionale di categoria essa è rappresentata nelle associazioni bancarie e cooperative europee e internazionali.

Nello svolgimento della propria attività, la Società opera in base ai criteri di sussidiarietà nei confronti delle Banche di credito cooperativo socie; per le stesse finalità collabora con la Federazione Italiana, le Federazioni regionali e gli altri Organismi di categoria.

Qualora l'attività svolta dalla Società non consenta il pieno raggiungimento dello scopo sociale sulla base dei parametri definiti in apposito regolamento del Consiglio Nazionale della Federazione Nazionale di categoria adottato con la maggioranza dei tre quarti dei componenti, la prestazione di talune attività e servizi alle Banche di Credito Cooperativo associate potrà essere svolta, previa delibera del Consiglio Nazionale adottata con la medesima maggioranza, in via temporanea e sulla base di apposita convenzione, da altra Federazione locale o diverso organismo indicati dal Consiglio stesso, in raccordo con la Società.

Le notizie e i dati rilevanti non di pubblico dominio pertinenti alle banche socie acquisiti dalla Società sono coperti da obbligo di riservatezza e segreto. La Società adotta, anche sulla base di appositi protocolli stipulati con i Fondi di Garanzia della categoria, adeguati presidi organizzativi volti ad impedire che le notizie e i dati rilevanti non di pubblico dominio, relative ad una banca socia, acquisite nello svolgimento delle anzidette attività possano essere comunicate o risultare comunque acquisite alle altre banche socie, per prevenire effetti restrittivi della concorrenza. I rappresentanti della Società e i soggetti operanti per la medesima si impegnano ad operare nel rispetto di un codice etico.

ART. 4 – Durata

La Società avrà durata fino al 2050, salva la possibilità che detto termine venga prorogato, una o più volte, con delibera

dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II –

OGGETTO SOCIALE – OPERATIVITÀ

ART. 5 - Oggetto sociale e operatività

La Società, per il conseguimento dei propri scopi, svolge in proprio o anche attraverso società o enti partecipati:

- a) attività istituzionali e di rappresentanza e attività di promozione;
- b) attività di *compliance*, assistenza, consulenza e formazione;
- c) attività di *internal audit*, verifica, revisione, controllo dei rischi e altre attività nei confronti delle Banche di Credito Cooperativo associate, al fine di promuovere la sana e prudente gestione, anche nella propria funzione di articolazione territoriale e tramite ordinario dei Fondi di Garanzia del Credito Cooperativo; tali attività sono stabilite nello stesso regolamento emanato ai sensi del numero 3) del precedente articolo 2, terzo comma;
- d) attività nel settore dell'informatica ed ogni altra attività delle quali le vigenti disposizioni consentano l'esternalizzazione da parte delle banche socie.

La Società svolge, in base ad un'apposita convenzione con la Federazione Nazionale di categoria, la revisione cooperativa delle Banche di Credito Cooperativo associate.

La Società può inoltre attuare tutte le iniziative, compresa l'assunzione di partecipazioni in altre società, utili per il raggiungimento dello scopo sociale.

La Società può svolgere la propria attività anche nei confronti dei terzi, purché in misura non prevalente, ad esclusione delle attività istituzionali e di rappresentanza e di promozione, quali quelle di cui ai successivi articoli 6 e 7 che devono essere svolte esclusivamente nei confronti dei soci. Le altre attività, quali quelle di cui ai successivi articoli 8, 9, e 10 possono essere rese anche a soggetti non soci. Tuttavia, le attività di cui agli articoli 8, 9, e 10 possono essere svolte anche nei confronti delle Banche di Credito Cooperativo che abbiano avviato la propria operatività bancaria da meno di tre anni, aventi sede legale nella Regione.

La Società, nel definire la propria struttura adotta un assetto organizzativo idoneo ad assicurarne la conformità alle disposizioni normative applicabili.

ART. 6 – Attività istituzionali e di rappresentanza

Nell'espletamento del suo ruolo istituzionale, la Società svolge, in ogni sede, una funzione di rappresentanza per le banche

socie al fine:

- a) di stipulare accordi o convenzioni con enti pubblici e privati di qualunque natura al fine di tutelarne gli interessi presso gli stessi;
- b) di tutelare gli interessi sindacali delle banche socie, anche in occasione della stipula di contratti integrativi di lavoro o accordi economici nonché delle vertenze individuali e collettive;
- c) di assistere le banche socie relativamente ai rapporti con le Autorità di vigilanza e di assisterle e rappresentarle nei rapporti con Uffici pubblici in generale e nei contenziosi con gli stessi;
- d) di associare le banche socie in enti e organizzazioni aventi scopi complementari o affini alle stesse.

Nell'assolvimento del medesimo ruolo istituzionale, la Società provvede a:

- a) supportare le banche socie nel processo di costruzione dei piani strategici;
- b) formulare linee di indirizzo in tema di politiche di remunerazione degli esponenti aziendali, dipendenti e collaboratori delle banche socie;
- c) coadiuvare le banche socie negli adempimenti necessari per fruire degli interventi, anche di sostegno, dei Fondi di Garanzia della categoria.

La funzione di rappresentanza di cui sopra ha valore legale perché si intende conferita dalle banche socie, ad ogni effetto, con l'atto di ammissione a socio.

ART. 7 – Attività di promozione

L'attività di promozione si esplica mediante:

- a) un'azione di tutela e diffusione di una immagine unitaria e di sistema delle Banche di Credito Cooperativo;
- b) l'organizzazione di manifestazioni e convegni;
- c) la raccolta, la pubblicazione e la divulgazione di dati e notizie relative al Credito Cooperativo;
- d) il compimento di studi e ricerche;
- e) lo svolgimento di analisi economiche e statistiche del territorio, anche al fine di consentire alle banche socie l'individuazione delle migliori strategie aziendali;
- f) l'organizzazione di iniziative di sostegno per facilitare la costituzione e lo sviluppo delle Banche di Credito Cooperativo, secondo quanto previsto dal precedente art. 2;

g) la diffusione delle migliori pratiche operative riscontrate tra le associate.

ART. 8 – Attività di *compliance*, assistenza, consulenza e formazione

Le attività di *compliance*, assistenza, consulenza e formazione sono dirette a fornire alle banche socie ed ai terzi le conoscenze più aggiornate e la disponibilità di idonei strumenti operativi.

Esse vengono esplicitate, in particolare, nei campi della organizzazione aziendale, dei controlli, delle applicazioni informatiche, degli adempimenti contabili, fiscali e di vigilanza, della consulenza legale e tributaria, della funzione di conformità alle norme e della formazione e gestione delle Persone.

ART. 9 – Attività di *internal audit*, verifica e revisione

Le attività di *internal audit* e di verifica, compresa la revisione svolta per i Fondi di Garanzia del Credito Cooperativo, sia quando svolte in proprio sia quando svolte tramite società o enti partecipati, hanno lo scopo di garantire il rispetto delle normative e dei criteri di sana e prudente gestione afferenti l'attività delle banche socie nell'interesse delle stesse e dell'intero sistema delle Banche di Credito Cooperativo. La Società avrà cura che il servizio di *internal audit* sia erogato, nel rispetto della vigente normativa in materia; essa ottiene la *quality assurance*, secondo gli standard internazionali previsti per lo svolgimento di tale servizio, le linee guida, gli standard metodologici e gli strumenti tecnici di sistema indicati dalla Federazione Nazionale di categoria. Inoltre la Società avrà cura di prevedere un assetto organizzativo idoneo a prevenire ogni possibile conflitto con le altre attività svolte a favore delle associate.

A tal fine, la Società, in base agli statuti e ai regolamenti dei sopra citati Fondi o in base a specifici accordi, esercita il controllo previsto, tramite monitoraggio a distanza, anche utilizzando i dati del sistema informativo, e apposite visite *in loco*.

I soggetti incaricati dalla Società hanno diritto di accedere ai locali ed agli archivi su qualsivoglia supporto tenuti di pertinenza delle banche socie e dei terzi sottoposti a controllo dei rischi situati presso sedi, dipendenze o anche presso terzi e di richiedere ad esse l'esibizione dei documenti che ritengano necessari, compresi i documenti relativi alle risultanze delle ispezioni delle Autorità di vigilanza.

Gli amministratori, i sindaci, il personale delle banche socie e dei terzi sottoposti a controllo e verifica devono adoperarsi per facilitare l'espletamento delle attività di cui al primo comma del presente articolo.

I risultati delle attività, contenuti in apposita relazione, vengono portati a conoscenza degli organi di amministrazione, direzione, e di controllo, nonché delle funzioni di controllo interno della banca socia e del terzo sottoposto a controllo, che sono tenuti per quanto di propria competenza, a rimuovere senza ritardo le irregolarità riscontrate tenendo conto dei suggerimenti ricevuti.

Ai fini di cui al primo comma del presente articolo, la Società può partecipare, con un suo rappresentante, ai consigli di

amministrazione delle associate, richiedere appositi incontri con componenti del consiglio di amministrazione e/o del collegio sindacale e/o con la direzione delle associate anche mediante convocazione presso la propria sede. La Società, può altresì chiedere al medesimo collegio sindacale di esprimere autonome valutazioni su temi determinati.

Le attività di cui al presente articolo possono essere svolte nei confronti di soggetti diversi dalle Banche di Credito Cooperativo, con disciplina stabilita in base ad apposita convenzione.

ART. 10 – Attività nel settore dell'informatica ed altre attività

La Società può, inoltre, esercitare, in proprio e/o anche tramite società partecipate, le seguenti attività:

- a) produzione e commercializzazione di procedure informatiche uniformi e di servizi di elaborazione dati e di altro genere a favore delle associate e, in via non prevalente, di terzi;
- b) prestazione di collaborazione mutualistica mediante l'invio per incarichi temporanei, di dipendenti, nel rispetto della normativa vigente sui rapporti di lavoro;
- c) adempimenti necessari per l'amministrazione delle Persone;
- d) procurare l'approvvigionamento e la fornitura di beni e servizi ritenuti utili per l'esercizio dell'attività delle Banche di Credito Cooperativo.

ART. 11 - Fondo di solidarietà regionale

La Società può istituire e gestire un fondo, avente finalità mutualistica anche alimentato da utili delle banche socie, destinato a sopperire alle temporanee necessità finanziarie, economiche e patrimoniali delle banche stesse; il medesimo fondo può intervenire – in via sussidiaria e integrativa – per la partecipazione richiesta alle associate ad interventi effettuati dai Fondi di Garanzia del Credito Cooperativo a favore di Banche di Credito Cooperativo aderenti alla Società.

Il fondo è disciplinato da un apposito regolamento approvato dall'assemblea.

TITOLO III : SOCI

ART. 12 – Ammissibilità a socio

Possono essere ammesse a socio le Banche di Credito Cooperativo aventi sede legale in Veneto, salvo le Banche di Credito Cooperativo che abbiano avviato la propria operatività bancaria da meno di tre anni.

Tuttavia, al ricorrere di particolari condizioni comunque coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta, il Consiglio di amministrazione può deliberare l'ammissione a socio anche di Banche di Credito Cooperativo che abbiano avviato

la propria operatività bancaria da meno di tre anni.

Potranno altresì essere ammesse a socio Banche di Credito Cooperativo che, a seguito del cambiamento della propria sede legale, stabiliscano la stessa nella Regione Veneto, solo qualora esse soddisfino, con riferimento alla Regione medesima, almeno due dei tre criteri seguenti:

- 1) abbiano nella Regione la residenza, sede o l'operatività della maggioranza dei propri soci, ai sensi delle disposizioni di vigilanza applicabili;
- 2) abbiano nella Regione la maggioranza delle proprie succursali;
- 3) realizzino con la clientela che ha residenza, sede o l'operatività nella Regione la quota prevalente dell'ammontare complessivo degli impieghi e della raccolta.

ART. 13 – Formalità per l'ammissione a socio

Per l'ammissione a socio, le Banche di Credito Cooperativo devono presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta, corredata di autentica della delibera del consiglio, contenente, oltre al numero delle azioni richieste in sottoscrizione, le informazioni e dichiarazioni dovute ai sensi del presente statuto o richieste dalla Società in via generale.

Il Consiglio di amministrazione delibera sulla richiesta di ammissione entro il termine di sessanta giorni dal suo ricevimento e dispone la comunicazione della deliberazione di ammissione alla Banca interessata ovvero, entro lo stesso termine, deve comunicare, motivandolo, l'eventuale diniego alla richiesta.

In caso di accoglimento della richiesta di ammissione, il Consiglio di amministrazione, verificato il versamento integrale dell'importo delle azioni sottoscritte e del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori, provvede all'immediata annotazione della delibera di ammissione nel libro dei soci.

La qualità di socio si acquista a far data dalla annotazione predetta.

ART. 14 - Diritti dei soci

Le banche socie esercitano i diritti sociali e patrimoniali e:

- a) intervengono in assemblea ed esercitano il diritto di voto, secondo quanto stabilito dall'articolo 25;
- b) partecipano al dividendo eventualmente deliberato dall'Assemblea a partire dal mese successivo a quello di acquisto della qualità di socio;
- c) hanno diritto di avvalersi dell'attività di rappresentanza, di promozione, di assistenza e consulenza, di verifica e revisione nonché delle altre attività svolte dalla Società, nei modi e nei limiti fissati dallo statuto, dai regolamenti e dalle altre deliberazioni

sociali.

L'esercizio dei diritti sociali spetta alle banche socie in regola con il versamento dei contributi consortili e non soggette a sanzioni che limitino l'esercizio dei diritti stessi.

ART. 15 – Doveri dei soci

Le banche socie, nello spirito della mutualità e nell'interesse del Credito Cooperativo, hanno il dovere di:

- a) osservare le disposizioni del presente statuto;
- b) uniformarsi alle deliberazioni assunte dagli organi della Società e di favorirne l'attuazione;
- c) utilizzare, in conformità alle proprie esigenze, i servizi offerti dalla Società; qualora una Banca di Credito Cooperativo socia intenda utilizzare i servizi di altra Federazione, o di società o enti da quest'ultima partecipati, dovrà ottenere il consenso preventivo della Società, sentita la Federazione Nazionale;
- d) corrispondere i contributi consortili e versare i corrispettivi specifici per le attività e i servizi utilizzati;
- e) sottoporsi alle attività della Società effettuate ai sensi del precedente articolo 9 e di favorirne lo svolgimento, rimuovere senza ritardo le irregolarità riscontrate tenendo conto dei suggerimenti ricevuti; le Banche di Credito Cooperativo socie che decidano di esternalizzare l'attività di *internal audit* utilizzano i servizi offerti dalla Società in proprio o per il tramite di società o enti partecipati;
- f) nel caso l'attività di *internal audit* non venga esternalizzata, la Banca di Credito Cooperativo associata avrà cura che il servizio di *internal audit* sia svolto, nel rispetto della vigente normativa, anche di vigilanza, in materia e di ottenere la *quality assurance*, secondo gli standard internazionali previsti per lo svolgimento di tale servizio, e nel rispetto delle linee guida, degli standard metodologici e degli strumenti tecnici di sistema indicati dalla Federazione Nazionale di categoria, inviando alla Società i relativi report di *audit*;
- g) fornire tutte le notizie ed i dati richiesti dalla Società ed aventi attinenza con le finalità della Società; in particolare, prima di dare attuazione agli stessi, vanno forniti alla Società i piani strategici della banca, ivi comprese le informazioni circa il proprio sviluppo territoriale, nonché i verbali ispettivi e le altre richieste o indicazioni rilevanti circa il governo e il quadro tecnico della Banca inviati dalle Autorità di Vigilanza e di informare la stessa degli incontri programmati con dette Autorità con riguardo a tali argomenti;
- h) invitare la Società alle proprie assemblee;
- i) non tenere comportamenti incompatibili con quelli ai quali si indirizza l'azione della Società.

ART. 16 - Sanzioni

Nei casi di inadempimento ai doveri del precedente articolo e degli obblighi di cui al presente statuto, il Consiglio di amministrazione può disporre, tenendo conto della gravità dell'inadempimento, l'irrogazione di una o più delle seguenti sanzioni:

- 1) richiamo scritto;
- 2) decadenza dei componenti espressi dalla banca sanzionata da eventuali incarichi tecnici ricoperti nell'ambito della Società;
- 3) non candidabilità da parte della Società degli esponenti della banca sanzionata ai fini dell'assunzione di cariche presso organismi del Credito Cooperativo, per tutto il periodo di persistenza delle cause che hanno dato luogo all'irrogazione della sanzione;
- 4) segnalazione ai Fondi di Garanzia della categoria;
- 5) segnalazione della condotta sanzionata al Gruppo bancario ICCREA, al Gruppo Cassa Centrale Banca, alla Raiffeisen Landesbank Sudtiroi – Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige;
- 6) segnalazione, anche per il tramite della Federazione Nazionale, alla Banca d'Italia e/o alle diverse Autorità competenti;
- 7) richiesta alla Federazione Nazionale di:
 - inibizione a ricoprire incarichi di rappresentanza da parte degli esponenti aziendali della banca socia inadempiente;
 - sospensione dell'erogazione da parte della Federazione Nazionale stessa di servizi centrali, licenze e concessioni alla banca socia sanzionata.
- 8) esclusione dalla Società.

Le deliberazioni relative alle sanzioni di cui al comma precedente sono assunte con l'astensione degli eventuali rappresentanti della banca associata ed oggetto della deliberazione, i quali, dopo aver esposto le proprie considerazioni in merito, sono tenuti ad allontanarsi dalla seduta allo scopo di evitare qualsiasi forma di conflitto di interessi. Nella relativa verbalizzazione si avrà cura di far risultare esplicitamente l'osservanza delle condizioni sopraindicate.

Le deliberazioni relative alle sanzioni di cui ai numeri 6, 7 e 8 del presente articolo sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei voti dei componenti del Consiglio.

Le sanzioni irrogate sono portate a conoscenza dei soci della banca sanzionata da parte della Società alla prima successiva assemblea e di tale comunicazione va dato atto nel verbale dell'assemblea stessa, e sono comunicate ai Fondi di Garanzia della categoria.

ART. 17 – Cessazione della qualità di socio

Le banche socie cessano di far parte della Società in seguito a recesso, al proprio scioglimento oppure ad esclusione.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni banca socia può recedere dalla Società in qualsiasi momento, su delibera dell'assemblea dei soci, cui ha diritto d'intervento e di parola un rappresentante della Federazione.

Il recesso deve essere comunicato alla Società con un preavviso di almeno sei mesi, non dà diritto al rimborso dei contributi consortili versati e non libera la banca dall'obbligo di corrispondere quelli dovuti per l'esercizio in corso al momento in cui il recesso produce effetti.

In ogni caso il recesso è subordinato al pagamento di una somma pari a tre volte l'ultimo contributo consortile annuale dovuto.

Nei casi di recesso diversi da quelli previsti dalla legge il recesso non può essere esercitato, e la relativa richiesta non ha comunque effetto, prima che il socio abbia adempiuto a tutte le sue obbligazioni verso la Società.

L'esclusione può avvenire, secondo le disposizioni del presente statuto, per la violazione di uno dei doveri posti a carico della banca socia. Essa viene deliberata dal Consiglio di amministrazione della Società con provvedimento motivato.

Il provvedimento di esclusione è comunicato alla banca socia con lettera raccomandata ed è immediatamente esecutivo; contro di esso, tuttavia, la banca socia può ricorrere nel termine di trenta giorni dalla comunicazione al Collegio dei probiviri, che decide in modo definitivo entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso. Resta convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato. Contro l'esclusione la banca socia può proporre opposizione al tribunale.

La banca uscente ha l'obbligo di pagare i contributi consortili disposti per l'esercizio in corso ed ha diritto esclusivamente al rimborso del valore nominale delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto si è sciolto. La Società deve provvedere al pagamento entro centottanta giorni dalla approvazione del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto si è sciolto.

In caso di fusione tra banche socie aderenti alla Società e banche appartenenti a Federazioni diverse, a cui consegua la perdita della qualità di socio della Società di una o più di esse, in considerazione degli investimenti effettuati e della programmazione compiuta dalla Società, la banca che risulta dalla fusione o quella incorporante è tenuta al pagamento di una somma corrispondente ai contributi dovuti alla Società per tre esercizi.

L'importo non potrà superare quello dei contributi pagati alla Società dalla banca non più ad essa associata negli ultimi tre esercizi precedenti.

TITOLO IV – PATRIMONIO SOCIALE – AZIONI – CONTRIBUTI E CORRISPETTIVI

ART. 18 – Patrimonio

Il patrimonio della società è costituito:

<p>a) dal capitale sociale;</p> <p>b) dalla riserva legale;</p> <p>c) dalla riserva da sovrapprezzo azioni;</p> <p>d) da ogni altra riserva o fondo senza specifica destinazione, comunque denominati.</p>
ART. 19 – Capitale sociale
<p>Il capitale sociale è variabile ed è costituito da azioni del valore nominale di euro 25,82 ciascuna, che possono essere emesse, in linea di principio, illimitatamente.</p> <p>La Società ha facoltà di non emettere i titoli azionari ai sensi dell'articolo 2346 del codice civile.</p>
ART. 20 – Azioni e sovrapprezzo
<p>Le azioni sono nominative.</p> <p>L'assemblea può determinare in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori, ai sensi dell'art. 2528, secondo comma, del codice civile, l'importo che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione (sovrapprezzo).</p> <p>Il sovrapprezzo è imputato all'apposita riserva che non potrà essere utilizzato per la rivalutazione delle azioni.</p>
ART. 21 – Ristorni
<p>L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, può deliberare sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:</p> <ul style="list-style-type: none">- erogazione diretta;- assegnazione gratuita di azioni;- emissioni di obbligazioni. <p>La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.</p>
ART. 22 - Contributi e corrispettivi

Alle spese di gestione si provvede, in via ordinaria, con i contributi e con i proventi corrispettivi derivanti dalle attività svolte.

Entro il mese di dicembre di ogni anno, il Consiglio di amministrazione redige il bilancio preventivo per l'esercizio successivo; in tale occasione, esso determina l'ammontare dei contributi consortili in rapporto al complesso delle attività da svolgere e ne stabilisce la ripartizione fra le banche socie in base ai criteri stabiliti in apposito regolamento assembleare.

L'eventuale richiesta di sospensione o riduzione dei contributi e/o dei corrispettivi dovuti, effettuata da una banca socia per gravi e fondati motivi, può essere accolta dal Consiglio di amministrazione della Società.

In via ordinaria, i contributi e/o i corrispettivi di cui al comma precedente devono essere corrisposti dalla Banca socia quando siano cessati i presupposti della loro sospensione o riduzione.

Il Consiglio di amministrazione inoltre può determinare presupposti, criteri e tipologie di attività e servizi per i quali le banche socie saranno chiamate a versare un corrispettivo specifico in relazione all'effettiva fruizione degli stessi e sulla base dei prezzi unitari; il consiglio potrà anche adottare criteri premianti con riferimento al volume di attività e di servizi utilizzati dalle banche socie.

I contributi ed i corrispettivi specifici dovuti dai soci per la prestazione dei servizi di cui al Titolo II non potranno superare i costi imputabili alle prestazioni medesime.

TITOLO V – ORGANI SOCIALI

ART. 23 – Organi sociali

Gli organi della Società, ai quali è demandato, secondo le rispettive competenze, l'esercizio delle funzioni sociali sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il comitato esecutivo, se nominato;
- d) il collegio sindacale;
- e) il collegio dei probiviri;
- f) la direzione.

TITOLO VI – ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 24 – Convocazione e costituzione dell'Assemblea

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie ai sensi di legge.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni obbligano i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di amministrazione mediante avviso di convocazione spedito alle banche socie per raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata almeno 15 (quindici) giorni prima di quello stabilito per l'adunanza che può essere tenuta in luogo diverso da quello in cui si trova la sede sociale purché in territorio italiano.

Il Consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, deve convocare senza indugio l'assemblea quando:

- ricorrendo gravi motivi, ne è fatta richiesta dalla Federazione Nazionale di categoria;
- ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il quinto dei soci e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

Le assemblee ordinarie e straordinarie, in prima ed in seconda convocazione, sono validamente costituite secondo le regole previste dal codice civile e deliberano con le maggioranze stabilite dal medesimo codice.

ART. 25 – Intervento e rappresentanza in Assemblea

Possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Ciascuna banca socia interviene direttamente all'Assemblea, mediante il suo legale rappresentante ovvero mediante un delegato di questi, scelto fra gli amministratori. La delega è rilasciata con lettera diretta al presidente dell'Assemblea da parte del legale rappresentante della banca socia.

Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Le votazioni in Assemblea hanno luogo in modo palese e normalmente per alzata di mano; tuttavia, quando si tratti della nomina delle cariche sociali, previa deliberazione dell'Assemblea su proposta del Presidente, può procedersi con scrutinio segreto.

All'Assemblea dovrà essere invitato il legale rappresentante della Federazione Nazionale di categoria, il quale potrà intervenire con facoltà di parola anche attraverso un proprio delegato.

Inoltre all'Assemblea possono essere invitati ad assistere gli amministratori, i sindaci ed i direttori delle banche socie.

ART. 26 – Competenze dell'Assemblea

L'assemblea ordinaria deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro

centottanta giorni ricorrendo le condizioni di cui all'art. 2364, comma 2, del codice civile.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e le connesse relazioni degli amministratori, udita la relazione dei sindaci;
- elegge i consiglieri ed il Presidente del Consiglio di amministrazione, i componenti del Collegio Sindacale, del quale nomina il presidente, ed i componenti del Collegio dei probiviri;
- determina il compenso degli amministratori, ivi compresi quelli investiti di particolari cariche statutariamente previste, e dei sindaci;
- nomina il soggetto al quale è demandato l'esercizio della revisione legale dei conti;
- approva i regolamenti che disciplinano i contributi consortili, l'attività di revisione di cui all'art. 9, i fondi istituiti ai sensi dell'art. 11, nonché degli altri regolamenti attribuiti alla competenza dell'Assemblea.

L'assemblea straordinaria delibera sulle materie previste dalla legge.

Per le modifiche statutarie sarà preventivamente informata la Federazione Nazionale di categoria.

ART. 27 – Presidenza dell'assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione il quale, con il consenso della maggioranza dei soci presenti, nomina un segretario e, quando ricorrono le elezioni delle cariche sociali, anche due scrutatori. La nomina del segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un notaio.

Le deliberazioni devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

TITOLO VII – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 28 – Composizione del Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da un numero di consiglieri da 10 a 25 eletti dall'assemblea tra i presidenti delle banche socie.

Il Presidente e i consiglieri possono inoltre essere eletti anche tra i consiglieri di amministrazione delle stesse banche socie, previa designazione del consiglio di amministrazione di queste ultime, a condizione che abbiano ricoperto la carica di amministratore presso una o più banche socie per almeno 2 mandati.

I termini e i modi della designazione di cui al comma precedente, le modalità di presentazione delle candidature e di votazione sono definiti da apposito regolamento, di competenza dell'assemblea dei soci in seduta ordinaria.

Non può essere eletto nel Consiglio e se nominato decade, il dipendente della Società o chi sia parente, coniuge o affine con altri amministratori o dipendenti della Società, fino al secondo grado incluso.

I componenti del consiglio durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

I componenti del consiglio di amministrazione, ad eccezione del presidente, non possono rivestire più di quattro cariche amministrative e sindacali in società ed enti operanti nel settore della Cooperazione di Credito, oltre a quella presso la banca socia di appartenenza.

Nel caso di superamento dei limiti del numero delle cariche sopra indicati, gli amministratori informano tempestivamente il Consiglio di amministrazione, il quale valuta la situazione alla luce dell'interesse della Società e, rispettivamente, invita l'amministratore ad assumere le decisioni necessarie al fine di assicurare il rispetto dei limiti previsti ovvero, in caso di diversa valutazione, ne dà atto con adeguata motivazione nella relazione al bilancio di esercizio.

Gli amministratori decadono quando:

a) cessano dalla carica di presidente delle banche socie, o di consigliere di amministrazione, salvo che una delle predette cariche venga conferita nuovamente da una banca socia entro il termine di 15 giorni dalla cessazione, previa designazione di cui al secondo comma nel caso di consigliere di amministrazione;

b) viene revocata la richiamata designazione di cui al secondo comma.

La causa di decadenza di cui alla lettera a) del comma precedente non opera nei confronti dell'amministratore della Società che cessa dalla carica di presidente o di consigliere di amministrazione di una banca socia laddove ricorrano le seguenti condizioni:

a) al momento della cessazione dalla carica di presidente o di consigliere di amministrazione della banca socia l'amministratore rivesta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società;

b) la cessazione dalla carica di presidente o di consigliere di amministrazione della banca socia sia determinata dal raggiungimento del limite del numero dei mandati previsto dalle disposizioni statutarie e/o regolamentari della banca socia.

In tale caso, l'amministratore resta in carica fino alla naturale scadenza del mandato.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare il presidente eletto dall'assemblea, questi verrà sostituito secondo le regole di cui al comma precedente.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Se viene meno la maggioranza degli

amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il consiglio provvede alla nomina nel proprio seno di uno o più vicepresidenti.

Alle riunioni del consiglio e del comitato esecutivo, se nominato, possono presenziare, se convocati, ed esprimere un parere consultivo non vincolante, i presidenti delle società Ce.S.Ve e Assi.C.R.A. Veneto, i direttori delle banche socie designati, in numero non superiore a due, secondo le modalità previste nel regolamento di cui al terzo comma del presente articolo, nonché un rappresentante della Federazione Nazionale di categoria.

Alle riunioni del consiglio e del comitato esecutivo, se nominato, partecipa di norma, con facoltà di esprimere parere consultivo non vincolante, anche il direttore della Federazione Veneta, che assolve le funzioni di segretario, eventualmente coadiuvato, con il consenso del consiglio, da altro dipendente della Federazione medesima.

ART. 29 – Convocazione del Consiglio

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente almeno una volta al trimestre ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda motivata dal collegio sindacale, o da un terzo almeno dei componenti del consiglio stesso, o dalla Federazione Nazionale di categoria.

La convocazione è fatta dal Presidente, o da chi ne fa le veci, con avviso da inviare per iscritto, anche mediante posta elettronica certificata, al domicilio di ciascun consigliere ed ai componenti del Collegio sindacale, almeno otto giorni prima, ed in caso di urgenza almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza.

ART. 30 – Deliberazioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed è validamente costituito quando sono presenti più della metà degli amministratori in carica.

Le riunioni del Consiglio si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente che sarà affiancato da un segretario.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a votazione palese. Tuttavia, quando si tratti della nomina di persona può adottarsi la votazione segreta.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede; in quelle segrete, la parità di voto comporta la reiezione della proposta.

Alle riunioni del Consiglio può essere invitato, senza diritto di voto, un rappresentante della Federazione Nazionale di categoria.

Alle riunioni partecipa, con parere consultivo, il Direttore che assolve altresì, in via ordinaria, le funzioni di segretario, eventualmente coadiuvato, con il consenso del Consiglio, da altro dipendente.

I partecipanti sono tenuti all'obbligo di riservatezza e segreto su tutte le informazioni, sui contenuti delle discussioni e sulle deliberazioni consiliari nonché dei documenti esaminati nel corso delle riunioni.

ART. 31 – Poteri del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli riservati per legge o per statuto all'assemblea dei soci.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del consiglio, salvo quanto previsto al terzo comma dell'articolo 33, le deliberazioni concernenti:

- l'ammissione, l'esclusione ed il recesso dei soci;
- la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dell'assetto generale dell'organizzazione della Società;
- l'approvazione degli orientamenti strategici, dei piani industriali e finanziari della Società;
- l'acquisto, la costruzione e l'alienazione di immobili;
- l'approvazione dei regolamenti, ad eccezione di quelli riservati alla competenza dell'Assemblea;
- la tenuta dell'Albo federale dei sindaci, se istituito;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- la nomina e le attribuzioni del Direttore e del/dei Vice direttore/i.

Il Consiglio può deliberare le modificazioni dello statuto di adeguamento a disposizioni normative, ai sensi dell'art. 2365, secondo comma, del codice civile.

La Società non può stipulare contratti con gli amministratori o con loro parenti, coniugi o affini fino al secondo grado incluso, o con società alle quali gli stessi soggetti partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori, qualora detti contratti comportino un onere complessivo per la Società superiore a 100.000 euro su base annua. Il limite suddetto, in tutte le sue forme, si applica anche rispetto a colui che rivesta la carica di Direttore. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.

Il Consiglio, nel rispetto delle norme di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni al Comitato esecutivo, al Presidente ed ai singoli consiglieri, determinando i limiti delle deleghe.

Il Consiglio di amministrazione può inoltre conferire a singoli consiglieri o a dipendenti della Società poteri per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al Consiglio di amministrazione nella sua prima riunione.

ART. 32 – Compenso ai consiglieri di amministrazione

Gli amministratori hanno diritto, oltre al compenso determinato dall'assemblea, al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato.

ART. 33 – Presidente del Consiglio di amministrazione

Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del governo societario, sovrintende all'andamento della Società e presiede l'Assemblea dei soci, il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo; provvede altresì affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite ai componenti del Consiglio.

Al Presidente del Consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio, nonché l'uso della firma sociale.

In caso di necessità ed urgenza, il Presidente delibera sulle materie di competenza del Consiglio - salvo le materie di esclusiva competenza del consiglio stesso di cui all'articolo 31 - o del Comitato esecutivo. Le deliberazioni, in tal modo adottate, devono essere portate a conoscenza del Consiglio o del Comitato esecutivo alla prima riunione utile.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice presidente, e in caso di più Vice presidenti, da quello vicario; in caso di assenza o impedimento anche di questi, le funzioni sono svolte dal consigliere designato dal Consiglio.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo.

TITOLO VIII – COMITATO ESECUTIVO

ART. 34 – Composizione e funzionamento del Comitato esecutivo

Il comitato esecutivo, se nominato, è composto da cinque a dieci componenti del consiglio di amministrazione nominati dal consiglio stesso, tra cui, di diritto, il presidente e il/i vicepresidente/i del Consiglio. Con regolamento, di competenza del

Consiglio di Amministrazione, sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei componenti il comitato esecutivo.

Le riunioni sono convocate secondo le modalità di cui all'art. 29, secondo comma, e sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Comitato esecutivo delibera sulle materie ad esso delegate dal Consiglio; tuttavia, in caso di necessità ed urgenza, il Comitato delibera su qualsiasi argomento di competenza del Consiglio, esclusi quelli riservati a quest'ultimo dalla legge.

Le deliberazioni di urgenza devono essere portate a conoscenza del Consiglio alla prima riunione utile.

TITOLO IX – COLLEGIO SINDACALE

ART. 35 – Composizione del Collegio sindacale

L'Assemblea ordinaria nomina fra gli amministratori, i sindaci e i soci delle banche socie, purché in possesso dei requisiti di legge, tre sindaci effettivi, designandone il Presidente e due sindaci supplenti. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; l'Assemblea ne fissa il compenso annuale valevole per l'intera durata del loro ufficio, in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle funzioni.

La Società non può stipulare contratti con i sindaci o con loro parenti, coniugi o affini fino al secondo grado incluso, o con società alle quali gli stessi soggetti partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.

I sindaci sono rieleggibili. Essi decadono, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando cessano dalla carica di amministratore o sindaco delle banche socie.

Se viene a mancare il Presidente del Collegio sindacale, le funzioni di presidente sono assunte dal più anziano di età tra i sindaci effettivi rimasti in carica.

ART. 36 – Compiti del Collegio sindacale

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

I verbali e gli atti del Collegio sindacale devono esser firmati da tutti gli intervenuti.

ART. 37 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti della Società è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione nominati dall'assemblea dei soci su proposta motivata del Collegio sindacale, ovvero dal Collegio sindacale stesso, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci.

TITOLO X – COLLEGIO DEI PROBIVIRI**ART. 38 – Composizione e funzionamento del Collegio dei probiviri**

Il Collegio dei probiviri è un organo interno della Società ed ha la funzione di perseguire la bonaria composizione delle liti che dovessero insorgere tra socio e Società.

Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra soggetti terzi rispetto alle banche socie.

Il Presidente, che provvede alla convocazione del Collegio e ne dirige i lavori, è designato dalla Federazione Nazionale di categoria su indicazione della Federazione Veneta, gli altri membri sono nominati dall'Assemblea.

I probiviri restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.

In caso di cessazione di uno dei componenti il Collegio nel corso dell'esercizio sociale, l'organo viene integrato dal supplente più anziano di età e l'Assemblea successiva provvederà alla nomina di un nuovo membro supplente.

La Società e le banche socie sono obbligate a rimettere alla decisione dei probiviri la risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere fra i soci e la Società o gli organi di essa, in ordine alla interpretazione, l'applicazione, la validità e l'efficacia dello statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni sociali o concernenti comunque i rapporti sociali.

Il ricorso ai probiviri deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia; la decisione del Collegio deve essere assunta entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso.

Il Collegio dei Probiviri decide secondo equità e senza vincoli di formalità procedurali. In caso di accoglimento del ricorso gli organi sociali competenti sono tenuti a riesaminare la questione.

TITOLO XI – DIREZIONE**ART. 39 – Compiti ed attribuzioni del Direttore**

Il Direttore è il capo del personale ed ha il potere di proposta in materia di assunzione, promozione, provvedimenti disciplinari e

licenziamento dei dipendenti della Federazione.

Non può essere nominato Direttore il coniuge, un parente o un affine, entro il quarto grado degli amministratori o dei sindaci ed entro il secondo grado dei dipendenti della Società.

Il Direttore prende parte, con parere consultivo, alle adunanze del Consiglio di amministrazione ed a quelle del Comitato esecutivo; ha il potere di proposta in ordine alle materie di competenza del Consiglio di amministrazione; dà esecuzione alle deliberazioni degli organi sociali secondo le previsioni statutarie; sovrintende al funzionamento dei servizi secondo le direttive del Consiglio di amministrazione, assicurando la conduzione unitaria della Società. Egli non può proporre l'assunzione di persone legate a lui medesimo, o ai dipendenti della Società, da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado.

In caso di assenza o impedimento, il Direttore è sostituito dal Vice direttore e, in caso di più Vice direttori, prioritariamente da quello vicario. In caso di mancata nomina, di assenza o di impedimento di questi, le funzioni sono svolte dal dipendente designato dal Consiglio di amministrazione.

TITOLO XII: ORGANISMI INFORMATIVI E CONSULTIVI

ART. 40 - Commissioni tecniche e gruppi di lavoro

Il consiglio di amministrazione può costituire commissioni tecniche e gruppi di lavoro al fine di approfondire talune materie che più strettamente attengono all'operatività delle banche socie.

La loro costituzione può essere delegata anche al presidente o al direttore della Federazione.

Potranno fare parte delle commissioni tecniche e dei gruppi di lavoro sia amministratori che personale direttivo delle banche socie; la convocazione di detti organismi è demandata al presidente o al direttore della Federazione.

Delle riunioni verranno redatti appositi verbali che saranno portati a conoscenza del consiglio di amministrazione della Federazione per le conseguenti valutazioni.

TITOLO XIII – ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO – UTILI – RISERVE

ART. 41 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di amministrazione procede alla redazione del bilancio e della relazione sull'andamento della gestione sociale, in conformità alle previsioni di legge.

ART. 42 – Utili

La Società deve destinare almeno il 30 per cento degli utili netti annuali alla formazione o all'incremento della riserva legale.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

La società, ai sensi dell'art. 2514 comma 1, lett. c) del codice civile, non può distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

Gli utili eventualmente residui potranno essere:

- a) destinati alla rivalutazione delle azioni secondo le previsioni di legge;
- b) assegnati ad altre riserve;
- c) distribuiti alle banche socie, purché in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

L'eventuale remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci potrà essere effettuata purché in misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

La quota di utili netti annuali dopo le destinazioni di cui ai commi precedenti deve essere destinata a fini di beneficenza o mutualità.

TITOLO XIV – SCIoglimento DELLA SOCIETÀ

ART. 43 – Scioglimento e liquidazione della Società

In caso di scioglimento della Società, il residuo attivo della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, dedotti il capitale versato dalle banche socie, eventualmente rivalutato, ed i dividendi maturati, sarà devoluto ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione secondo le modalità previste dalla legge.

ART. 44 – Disposizione finale

Per quanto non previsto dal presente statuto e nei relativi regolamenti di attuazione trovano applicazione le disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti riferite alle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

ART. 45 – Norma transitoria

Le disposizioni del precedente articolo 15 che richiedono un consenso da parte della Società, non si applicano con riferimento a soggetti già esistenti e che prestano, a favore di BCC-CR aderenti ad almeno due Federazioni Locali, attività nel settore dell'informatica o comunque strumentali all'attività bancaria, limitatamente a tali attività, così come risultanti nell'oggetto sociale degli statuti di detti soggetti al 20 dicembre 2013, data di approvazione da parte del Consiglio Nazionale di Federcasse dello statuto-tipo delle Federazioni Locali.

Le Banche socie che, alla data del 26 giugno 2014, hanno in essere contratti di esternalizzazione dell'attività di internal audit con società o enti diversi dalla Federazione Veneta, e non partecipati da quest'ultima, provvedono ad adeguarsi alla disposizione di cui all'art. 15, comma 1, lett. e), ultimo periodo, entro il 31 dicembre 2017.